OGGETTO: Comune di Empoli
Intervento: Aggiornamento del Piano comunale di classificazione acustica.
Procedimento: D. Lgs.152/2006 e L.R.10/2010 - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (art.22)
Autorità Procedente: Comune di Empoli
RAPPORTO TECNICO

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Greve in Chianti in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio E.Q. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente:
con nota Ns. prot.n.34998 del 16/07/2026 il Comune di Empoli ha chiesto l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010, trasmettendo in allegato in particolare il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del piano in oggetto.

Il documento preliminare in oggetto prevede l'aggiornamento del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) già approvato nel 2005 e variato nel 2014, 2018 e 2021.
La proposta di aggiornamento del PCCA è stata redatta tenendo in considerazione le trasformazioni previste dal Piano operativo Comunale adottato.
Tale proposta tiene conto, in particolare, del DPGRT 2/R/2014 e della LRT 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii, nonché del DPGRT 38/R/2014.

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

Il documento preliminare è stato comunicato dallo scrivente Ufficio:
con nota Ns. prot. n. 35180 del 16/07/2026 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare:
1) Regione Toscana:
- Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit - Settore VAS e VINCA,
- Direzione Urbanistica e Sostenibilità,
- Direzione Tutela Ambiente ed Energia - Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale;
2) MiC - Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Provincia Prato;
3) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
4) Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione;
5) Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
6) Comune di Empoli;
7) Unione dei Comuni – Circondario Empolese Valdelsa;

8) Comune di Vinci;
9) Comune di Montelupo Fiorentino;
10) Comune di Capraia e Limite;
11) Comune di San Miniato;
12) Comune di Montespertoli;
13) Comune di Castelfiorentino.

Dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti i contributi trasmessi da:
- MiC - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato (Ns. prot.n.38673 del 04/08/2026);
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Ns. prot.n.40376 del 12/08/2026);
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Ns. prot.n.40562 del 13/08/2026);
- Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione (Ns. prot.n.40653 del 13/08/2026).

A seguito dell'esame istruttorio della documentazione trasmessa e del contributo pervenuto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Provincia Prato Ns. prot.n. 38673 del 04/08/2026, si è rilevato che il Documento Preliminare necessitava di chiarimenti da approfondire;

Questo Ufficio ha pertanto effettuato una richiesta di integrazioni e chiarimenti alla Autorità procedente ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. 10/2010, con nota Ns. prot.n. 38755 del 04/08/2026;

Con nota Ns. prot. n. 44321 del 07/09/2026, l'Autorità procedente ha fornito il link contenente la documentazione integrativa, con allegato un documento che illustra le risposte puntuali ai contributi pervenuti e le modifiche agli elaborati che ne sono conseguite.

Conseguentemente questo Ufficio con Ns. prot. n. 44666 del 08/09/2026, ha trasmesso le integrazioni pervenute dalla Autorità proponente, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato ed anche all'Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione (coinvolte nel documento integrativo).

Con nota Ns. prot. n.47685 del 24/09/2026, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato ha trasmesso il proprio parere conclusivo al procedimento in oggetto, mentre l'Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione non ha trasmesso ulteriori note.

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

1) MiC - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato, <u>che evidenzia quanto segue</u>:
[…] *Si prende favorevolmente atto delle integrazioni prodotte a seguito del contributo espresso da questa Soprintendenza con nota prot. n. 23328 del 04.08.2026, nonché degli esiti del confronto tecnico successivamente intercorso. In particolare, si apprezza l'avvenuta predisposizione degli elaborati EL.08 - Planimetrie di individuazione dei beni culturali tutelati*

(tavole da 1 a 6) e l'integrazione della documentazione mediante una ricognizione dei beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio comunale, con l'individuazione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004 e la relativa correlazione con la classificazione acustica proposta.
La documentazione integrativa consente pertanto una lettura più completa delle relazioni intercorrenti tra le previsioni dell'aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e il patrimonio culturale e paesaggistico presente nel territorio comunale.
Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che le analisi sviluppate risultano prevalentemente orientate alla verifica della compatibilità delle classi acustiche rispetto ai limiti normativi e alla tutela dei ricettori sensibili, mentre gli aspetti riferibili alla qualità percettiva dei contesti storici, alla fruizione dei beni culturali e al mantenimento delle caratteristiche identitarie dei paesaggi storici risultano approfonditi in misura più limitata. Tali elementi, pur meritevoli di ulteriore attenzione nelle successive fasi di gestione e monitoraggio del Piano, non appaiono tuttavia tali da configurare, sulla base della documentazione esaminata, effetti significativi suscettibili di giustificare l'assoggettamento alla procedura di VAS.
Si rileva inoltre che alcune argomentazioni contenute nella relazione tecnica fanno riferimento al confronto con il contesto urbano del comune di Firenze. Tali richiami, pur utili a fini descrittivi e comparativi, non possono essere considerati, di per sé, elementi sufficienti a dimostrare l'assenza di possibili effetti sui contesti culturali e paesaggistici del territorio comunale di Empoli, i cui caratteri storici, territoriali e percettivi presentano specificità proprie e richiedono pertanto valutazioni riferite direttamente ai beni tutelati e ai relativi contesti di appartenenza.
Ciò premesso, preso atto delle integrazioni prodotte e considerato che le modifiche introdotte dal Piano risultano prevalentemente finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo, alla razionalizzazione della classificazione acustica vigente e all'adeguamento alle previsioni urbanistiche comunali, questa Soprintendenza, sulla base della documentazione esaminata nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e limitatamente ai profili di competenza, ritiene che il medesimo non sia da assoggettare alla Procedura di VAS.
Si ritiene tuttavia opportuno che, nell'ambito dell'attuazione del Piano e delle eventuali future attività di aggiornamento e monitoraggio, continui ad essere mantenuta particolare attenzione ai rapporti tra pianificazione acustica e patrimonio culturale e paesaggistico, con riguardo alla conservazione delle qualità percettive e delle modalità di fruizione dei contesti storici e dei beni tutelati, alla valutazione delle possibili interferenze derivanti dall'evoluzione delle infrastrutture, delle attività antropiche e delle trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di governo del territorio, nonché al monitoraggio delle eventuali ricadute che le modifiche del quadro acustico territoriale potrebbero determinare sui beni culturali, paesaggistici e sui relativi contesti di riferimento, favorendo il perseguimento di un equilibrato rapporto tra sviluppo territoriale, tutela del patrimonio culturale e conservazione dei valori paesaggistici.
Si chiede infine all'Autorità competente di voler tenere in debita considerazione le osservazioni sopra formulate nell'ambito della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e di voler informare questa Soprintendenza in merito alle determinazioni assunte e agli esiti del procedimento. […]

Considerazioni

Si prende atto del parere di Soprintendenza di non assoggettare il presente piano a VAS.
La Soprintendenza rileva che il Piano acustico vada gestito tenendo conto degli effetti del rumore su beni culturali e paesaggio, bilanciando sviluppo e tutela.

Conclusioni

Si prende favorevolmente atto del parere favorevole di Soprintendenza.
Il parere sopradetto può essere apprezzato come "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale/paesaggistico, da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano ma anche nelle successive fasi. Si invita pertanto l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in esso contenuto.

2) Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione, che evidenzia quanto segue:
[…] *La campagna di monitoraggio svolta nell'ambito dell'aggiornamento ha tuttavia evidenziato alcune situazioni di criticità acustica, già espressamente individuate nella relazione tecnica, che interessano in particolare le strutture scolastiche, sanitarie, oltre ad alcuni recettori residenziali. Tali situazioni risultano prevalentemente correlate alla prossimità di infrastrutture viarie e, in un caso, alla presenza di attività produttive. Gli elaborati prevedono che le criticità rilevate siano successivamente approfondite nell'ambito del Piano Comunale di Risanamento Acustico.*
In considerazione della natura dei ricettori interessati e della particolare suscettibilità di alcune categorie di popolazione, si ritiene opportuno che le situazioni già individuate costituiscano specifico elemento di valutazione nella definizione degli interventi e delle relative priorità del successivo Piano Comunale di Risanamento Acustico, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
Con riferimento al Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (EL.02) si osserva inoltre che l'indicazione "Non pertinente" riportata in corrispondenza del criterio "Rischi per la salute umana o per l'ambiente" non appare pienamente coerente con quanto riportato nello stesso documento e nella relazione tecnica, nei quali vengono riconosciute condizioni di potenziale esposizione al rumore in corrispondenza di alcuni ricettori sensibili. Si ritiene pertanto più appropriato dare atto alla pertinenza della componente salute umana rispetto al fattore rumore, precisando tuttavia che, sulla base della documentazione prodotta, le modifiche introdotte dal Piano non evidenziano effetti sanitari significativi tali da richiedere, per gli aspetti di competenza di questa Azienda, l'assoggettamento del Piano a VAS.
Si segnala infine l'opportunità di verificare e uniformare, prima dell'approvazione definitiva degli elaborati, alcune indicazioni relative ai ricettori sensibili. In particolare, nella scheda relativa all'Ambito 4 – ospedale di San Giuseppe di Empoli, la voce "Classe Acustica Proposta" riporta le classi II – III, mentre la descrizione dell'azione e la relativa rappresentazione cartografica comprendono anche una porzione del resede in classe IV. Si rileva inoltre una non uniforme denominazione della struttura ospedaliera negli elaborati ("San Giuseppe" / " San Giovanni"), che appare opportuno correggere.
Alla luce di quanto sopra, ***per gli aspetti igienico-sanitari e sulla base della documentazione esaminata, non emergono elementi che, di per sé, evidenzino impatti significativi sulla salute della popolazione riconducibili alle modifiche proposte tali da rendere necessario l'assoggettamento del Piano a VAS****, ferme restando le osservazioni sopra formulate e la necessità di dare seguito alle criticità acustiche già individuate nell'ambito dei successivi strumenti di risanamento.*
Restano altresì ferme, per i singoli interventi e le trasformazioni previste dal Piano urbanistico, le specifiche valutazioni in materia di impatto e clima acustico ove dovute ai sensi della normativa vigente, nonché le valutazioni tecniche di competenza degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Considerazioni

Si evidenzia che le criticità che riguardano ricettori e persone più sensibili dovranno essere considerate nella scelta delle priorità del Piano di Risanamento Acustico.
Si chiede che prima dell'approvazione occorre allineare la classe acustica dell'Ospedale di Empoli tra scheda, descrizione e cartografia, e uniformarne la denominazione.
Si rileva il parere favorevole all'esclusione dalla VAS per gli aspetti sanitari, fermi restando le osservazioni, il risanamento delle criticità acustiche e le valutazioni acustiche e tecniche dei singoli interventi.
Si rileva che l'Autorità proponente con le integrazioni successive al parere USL, ha fornito una risposta alle osservazioni, modificando l'elaborato "EL.02 – Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" relativo al criterio "rischi della salute umana o per l'ambiente", e modificando gli elaborati "EL.01-Relazione tecnica illustrativa" e "EL.05-Schede degli ambiti di modifica" quest'ultimi relativi all'Ospedale di Empoli.

Conclusioni
Si prende favorevolmente atto del parere di USL di non assoggettare il presente piano a VAS.
Si rileva che l'Autorità procedente ha risposto alle principali osservazioni di USL, si suggerisce altresì di tener conto anche di quanto indicato per il prossimo Piano di Risanamento Acustico.
Il parere sopradetto può essere apprezzato come "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano ma anche nelle successive fasi. Si invita pertanto l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in esso contenuto.

3) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, che evidenzia quanto segue:
[…] ***Osservazioni***
Da un esame generale della documentazione non emergono criticità di tipo acustico indotte dalle modifiche proposte tali da necessitare di ulteriori approfondimenti in relazione al procedimento in corso. Le situazioni di potenziale criticità individuate a seguito delle misure fonometriche vengono opportunamente ricondotte agli appositi strumenti di gestione disposti dalla normativa in materia.
Non emergono in particolare scelte di pianificazione che macroscopicamente evidenzino riduzioni della tutela acustica della popolazione per effetto di innalzamenti generalizzati delle classi, né un'individuazione eccessivamente numerosa ed estesa delle aree destinate a pubblico spettacolo, che per loro natura potrebbero determinare potenziali situazioni di criticità diffusa nelle aree circostanti. Con un'analisi di larga scala non si ravvisano inoltre scelte manifestamente inidonee rispetto all'esigenza dichiarata di adeguamento della classificazione acustica agli strumenti urbanistici comunali e all'aggiornato quadro conoscitivo territoriale.
Riguardo all'adozione della classe IV per gli ambiti circostanti le principali infrastrutture viarie, con conseguente innalzamento di classe, non emergono al momento – per il livello di analisi adottato – elementi manifestamente incongruenti, fermo restando che la valutazione puntuale della coerenza e adeguatezza della stessa classificazione rispetto ai criteri della normativa regionale (DPGRT n. 2/R/2014) costituisce oggetto di altro procedimento, di cui alla L.R. 89/1998, art. 5, co. 9.
Ciò premesso, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza, si ritiene che la documentazione non necessiti di ulteriori approfondimenti in relazione al procedimento in corso e che pertanto non sia necessario il suo rinvio a VAS.
Conclusioni
Si ritiene che dal punto di vista ambientale siano state fornite informazioni sufficienti a permetterci di valutare che la variante in progetto non genererà ulteriori effetti significativi sull'ambiente e che non vada quindi assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010.
Considerazioni Conclusioni:
Si prende favorevolmente atto del parere di ARPAT di non assoggettare il presente piano a VAS.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gianni Nesi

CONSIDERAZIONI

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo 😐; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

CONCLUSIONI

Per quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente, raccomandando di attenersi a quanto sopra evidenziato nelle singole conclusioni punto per punto. Si suggerisce, pertanto, che la proposta in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art.23 e seguenti della LR 10/2010.

Il Responsabile della
E.Q. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente V.A.S.)
Arch. Davide Cardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.